

assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in "sub-pesi" o "sub-punteggi", di cui all'art. 83, commi 1 e 4, del Codice e indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" attribuiti agli elementi qualitativi - che sono riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali - non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque.

Nella specie, accertato che il complesso dei punteggi è pari a 100, si riscontra che, trattandosi di appalto di sola esecuzione, risulta ammissibile la minore misura (60) del peso attribuito nel Bando di Gara agli elementi qualitativi, rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 120 citato per i soli appalti aventi ad oggetto, oltre all'esecuzione, anche il progetto, di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c).

Quanto alla previsione di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo DPR n. 207/2010 - concernente l'apertura in seduta pubblica delle buste contenenti l'offerta economica, anche per le gare in corso (alla data di entrata in vigore dell'art. 12, comma 1, della Legge n. 94/2012, che ha modificato l'articolo 120 citato), ove i plichi contenenti le offerte economiche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012 - come nella specie - mentre la valutazione dei punteggi viene effettuata in seduta privata, la procedura adottata dalla Società risulta conforme.

6) Deroghe: determina n. 11 del 6 dicembre 2011 del Commissario Straordinario (Sindaco di Milano) contenente estensione delle deroghe alla Società e deroga all'iter procedurale mediante:

a) pubblicazione del bando di gara in pendenza dell'approvazione del progetto esecutivo presso la Conferenza di Servizi, a motivo dell'urgenza) - deroga art.112, commi 1 e 2 Codice; fermo restando che la lettera d'invito avrebbe contenuto gli estremi dell'intervenuta validazione del progetto posto a base di gara;

b) dispensa della Società dalla richiesta di comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 48, comma 1, Codice, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte, ferme restando tutte le verifiche previste dall'art. 48, comma 2, Codice, nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria;

c) consegna dei lavori entro 10 giorni dall'aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto, deroga già consentita dall'OPCM n. 3901 dell'11.10.2010 e dal Provvedimento del COSDE n. 9 del 6 luglio 2011.

7) criteri e formule applicati per il calcolo dei punteggi: (v. successivo appalto per architetture di servizio).

8) soglia di anomalia (individuazione delle offerte anormalmente basse ex art. 86, comma 2, del Codice): l'art. 86 del Codice disciplina i criteri per individuare le offerte anormalmente basse, a seconda che si tratti di appalti aggiudicati col criterio del massimo ribasso o invece con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

“1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. 2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. 3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.”

Trattandosi di appalto con criterio di selezione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, la soglia di anomalia va calcolata ai sensi del comma 2. Poiché il punteggio massimo attribuibile indicato nel Bando di gara è 100, la soglia di anomalia è pari a 80 (4/5 di 100).

Nella specie, entrambi i punteggi ottenuti risultano inferiori alla soglia di anomalia.

- La realizzazione delle c.d. Architetture di Servizio

Il progetto delle Architetture di servizio è costituito da un sistema di edifici, destinati ad ospitare le diverse funzioni di servizio presenti sul Sito quali ristorazione, servizi igienici, spazi commerciali, servizi ai visitatori, servizi ai partecipanti, sicurezza, logistica, magazzini e locali tecnici.

Tale sistema è costituito in particolare da:

- n. 10 Aree di Servizio (Stecche ASV);
- n. 4 Aree di Servizio – locali tecnici e magazzini (TEC);
- n. 10 Chioschi (CH);
- n. 6 Info Point (IP);
- n. 16 Unità di Servizio (US);
- n. 1 Area di Servizio Accesso Ovest.

L'intervento ha avuto per oggetto la progettazione e la realizzazione delle opere strutturali, edili ed impiantistiche fuori terra di:

- n.8 "Aree di Servizio (Stecche ASV)",
- n.1 "Unità di Servizio (US 6)",
- n.10 "Chioschi (CH)",
- n.6 "Info Point (IP)",

nonché il completamento delle finiture e degli impianti elettrici, speciali e di sollevamento degli

interrati di:

- n.8 "Aree di Servizio (Stecche ASV)",
- n.4 "Aree di Servizio – locali tecnici e magazzini (TEC)" costituiti dal solo piano interrato.

La Società, nel bando, ha previsto inoltre l'opzione di assegnare all'affidatario, in sede di aggiudicazione definitiva, la progettazione e la realizzazione delle restanti n. 2 "Aree di Servizio (Stecche ASV)" costituite dalle opere fuori terra e interrate sopra descritte, al fine di valutare la possibilità che queste Aree di Servizio potessero essere realizzate ad opera di uno sponsor che fosse anche gestore delle medesime durante i mesi dell'Esposizione Universale.

Nell'oggetto dell'intervento non è stata ricompresa invece la realizzazione delle opere strutturali degli interrati di tutte le n. 10 "Aree di Servizio (Stecche ASV)" e dei n. 4 "Aree di Servizio – locali tecnici e magazzini (TEC)", in quanto già comprese nell'appalto delle opere di Piastra.

È stata anche stralciata dall'appalto la realizzazione dell'Area di Servizio "Accesso Ovest", per la quale si prevede l'affidamento all'appalto Piastra mediante l'introduzione di una variante, e delle restanti n. 15 Unità di Servizio (US), per le quali era in corso di valutazione la possibilità di procedere alla realizzazione attraverso la ricerca di uno sponsor.

La Società ha motivato la decisione di ricomprensere la realizzazione della parte interrata delle stecche ASV all'interno del perimetro dell'appalto di Piastra con il fine di

limitare eventuali interferenze che l'affidamento ad altra impresa degli interrati avrebbero creato, per l'ingente quantitativo di movimentazione dei materiali di scavo e di quelli necessari alla realizzazione delle strutture, e, parallelamente, per procedere con un concorso di idee per la parte fuori terra, così da ricercare una maggior qualità architettonica dei manufatti.

La progettazione definitiva è stata affidata a MM – Metropolitana Milanese S.p.A., ai sensi dell'art. 4 del DPCM 22.10.2008 e s.m.i., mettendo a gara invece la progettazione esecutiva insieme con la realizzazione dell'opera.

La Società ha motivato tale scelta con la possibilità che le imprese, in fase di progettazione esecutiva, potessero sviluppare e approfondire i contenuti di maggior complessità tecnologica che questo progetto presenta, al fine di raggiungere una miglior qualità dell'intervento, assicurandone, al contempo, la fattibilità in termini tecnici e temporali; inoltre, rispetto ad un gara di appalto integrato complesso, dove l'offerta è costituita dal progetto definitivo, i costi a carico dei concorrenti per la presentazione dell'offerta risulterebbero significativamente ridotti garantendo quindi la massima partecipazione.

La Società ha quindi ritenuto di pubblicare un bando di gara avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione dei manufatti delle Architetture di Servizio, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa mediante procedura ristretta, in coerenza con la previsione dell'art. 55, comma 2 del Codice dei Contratti Pubblici (*"le Stazioni Appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando (...) il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa"*).

Si osserva, al riguardo, che tale scelta, diversamente dal caso delle opere di piastra, non sembra corrispondere ad una particolare complessità dei lavori da realizzare; tuttavia, trattandosi di appalto integrato (come tale comprensivo anche della progettazione esecutiva) la scelta di aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e dunque con valutazione anche delle caratteristiche tecniche della prestazione, non risulta arbitraria.

Va peraltro precisato che, trattandosi di un appalto sul quale sono in corso le indagini dell'Autorità Giudiziaria penale, in merito ai reati di cui agli artt. 81, cpv., 110, 353 commi 1 e 2, e 353-bis del codice penale, contestati, tra gli altri, al titolare dell'impresa aggiudicataria e al Direttore *Construction & Dismantling* della Società, ogni ulteriore valutazione va rimessa all'esito delle predette indagini, fermo restando che sull'appalto in questione è previsto uno specifico "audit" da parte dell'*Internal*

Audit della Società.

Quanto alla procedura di gara si riassumono gli elementi che seguono.

1) tipologia della procedura: Appalto integrato, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett.b) del D.Lgs n. 163/2006, per l'affidamento, mediante procedura ristretta (art. 55 D.Lgs. n. 163/2006) per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione delle c.d. Architetture di servizio, come dettagliate al p. 3; la progettazione preliminare è stata eseguita da personale interno alla Società; la progettazione definitiva è stata eseguita da Metropolitana Milanese S.p.A.

2) criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83 Codice e 120 Regolamento).

3) oggetto dell'appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione delle c.d. Architetture di servizio, consistenti in:

- n. 8 manufatti denominati "Aree di Servizio dotate di piano interrato (stecche AVS)", ognuno composto da un piano interrato - soggetto al solo completamento di finiture, impianti meccanici, elettrici, speciali, di sollevamento - e da due piani fuori terra sul cui lato corto, verso il Decumano, sono previste cascate d'acqua, soggetti a completa realizzazione a cura dell'aggiudicatario;

- n. 1 manufatto denominato "Unità di Servizio" (US 6) composto da due piano fuori terra;

- n. 10 Manufatti denominati "Chioschi" (CH) e n. 6 manufatti denominati "Infopoint" (IP), composti dal solo piano terra;

- n. 4 Manufatti denominati "Aree di servizio - Locali Tecnici e magazzini" ognuno composto esclusivamente da un piano interrato, soggetto al solo completamento degli impianti speciali e di sollevamento;

con riserva di opzione, in sede di aggiudicazione definitiva, di affidare all'aggiudicatario la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di n. 2 ulteriori manufatti denominati "Area dis servizio dotata di piano interrato (stecca AVS), ognuno composto di un piano interrato, soggetto al solo completamento di finiture, impianti meccanici, elettrici, speciali e di sollevamento, e da due piani fuori terra sul cui lato corto, verso il Decumano, sono previste cascate d'acqua, soggetti a completa realizzazione a cura dell'aggiudicatario (Appalto in opzione);

4) importo a base di gara: € 67.080.501,72 IVA esclusa, di cui € 51.726.547,94 per l'appalto principale, ed € 15.353.953,78 per l'appalto in opzione;

5) atti di gara: elaborati con l'ausilio di ILSPA - Infrastrutture Lombarde S.p.A., società *in house* della Regione, per effetto della Convenzione stipulata tra Regione

Lombardia e la Società in data 5 maggio 2011⁵⁴, in conformità con la previsione di cui all'art. 4, comma 9, del DPCM 22 ottobre 2008 e s.m.i. – secondo cui la Società *“sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi, nonché può avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate”* e con quanto deciso dal Tavolo Istituzionale (o Tavolo Lombardia) nelle sedute del 23.02.2009 e 25.05.2009, che ha individuato ulteriori soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Società, nella Regione Lombardia, *“tramite”* Infrastrutture Lombarde S.p.A., e nel Comune di Milano, *“tramite”* Metropolitane Milanesi (MM) S.p.A.

Quanto al criterio di selezione delle offerte (offerta economicamente più vantaggiosa), utilizzato sia per l'affidamento delle opere di Piastra che per le Architetture di servizio, va premesso che l'art. 81 del Codice dei contratti pubblici prevede che *“la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa”* e che *“le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 sarà applicato per selezionare la migliore offerta”*.

Poiché, com'è noto, il procedimento che inizia con la determina a contrarre (e ancor prima con l'analisi dei fabbisogni) e termina con l'aggiudicazione definitiva, appartiene al *genus* dei procedimenti amministrativi, e poiché la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è posto dal Codice in alternativa a quello del massimo ribasso, ne consegue che la scelta della Stazione Appaltante, nell'adozione di uno o dell'altro criterio, soggiace ai principi generali in materia di discrezionalità amministrativa, da adeguare a parametri di ragionevolezza, congruità e non arbitrarietà.

Nel caso dell'appalto per i lavori della Piastra, la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non appare arbitraria, ma coerente con la complessità dei lavori (come descritti nel Bando di gara).

Anche nel caso dell'appalto per le AVS, trattandosi di appalto integrato, comprendente anche la progettazione esecutiva, la scelta del criterio dell'offerta

⁵⁴ Con cui è stata affidato lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto e di assistenza alla Stazione Appaltante Expo S.p.A. e al Re sponsabile del Procedimento, nell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di costruzione del sito espositivo.

economicamente più vantaggiosa, con valutazione anche degli aspetti tecnici, non appare arbitraria.

Resta peraltro fermo che, sotto il diverso profilo dell'opportunità, tale criterio si presti - come qualsiasi ambito discrezionale - a maggiori rischi di arbitrio, nell'attribuzione dei punteggi per l'offerta qualitativa, pur dovendosi precisare che il diverso criterio della selezione dell'offerta che presenta il massimo ribasso non sfugge al rischio di eventuali turbative, qualora si verifichi, nella fase di presentazione delle offerte, una indebita fuga di informazioni riservate circa i ribassi offerti dalle ditte concorrenti.; per tale motivo, viene preferito, a maggiore garanzia, il criterio dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prescindendo dunque dalla procedura prevista dall'art. 87 del Codice dei contratti pubblici, circa la verifica di congruità delle medesime.

Nel bando di gara per le Architetture di servizio, gli elementi di valutazione delle offerte, pesi e sub-pesi sono stati così determinati:

A) elementi qualitativi - 65 punti;

B) elementi quantitativi - 35 punti.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del DPR n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs n. 163/2006), infatti, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i "pesi" o "punteggi" da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in "sub-pesi" o "sub-punteggi", di cui all'art. 83, commi 1 e 4, del Codice e indicati nel bando di gara, devono essere globalmente pari a cento. Per i contratti di cui all'art. 53, comma 2, lettere b) e c), del Codice, i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" attribuiti agli elementi qualitativi - che sono riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali - non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque.

6) Deroghe: determina del 24 gennaio 2013 del Commissario Straordinario (Sindaco di Milano) contenente estensione delle deroghe alla Società e deroga all'iter procedurale mediante:

a) pubblicazione del bando di gara in pendenza delle procedure di verifica e validazione dell'approvazione del progetto esecutivo presso la Conferenza di Servizi, a motivo dell'urgenza) - deroga art.112, commi 1 e 2 Codice; fermo restando che la lettera d'invito avrebbe contenuto gli estremi dell'intervenuta validazione del progetto posto a base di gara;

b) dispensa della Società dalla richiesta di comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 48, comma 1, Codice, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte, ferme restando tutte le verifiche previste dall'art. 48, comma 2, Codice, nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria;

c) consegna dei lavori entro 10 giorni dall'aggiudicazione ed in pendenza della stipula del contratto, deroga già consentita dall'OPCM n. 3901 dell'11.10.2010.

7) criteri e formule applicati per il calcolo dei punteggi: il citato art. 120, comma 2, del Codice rinvia, al riguardo, a quanto previsto nell'Allegato G al Regolamento.

Nella specie, trattandosi per entrambi gli appalti (opere di Piastra e Architetture di servizio) di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Società ha correttamente applicato il metodo aggregativo-compensatore, dove i coefficienti sono determinati – quanto all'offerta qualitativa – con il metodo del "confronto a coppie" e – quanto all'offerta quantitativa – attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno (attribuito ai valori offerti più convenienti per la stazione appaltante) e il coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara (secondo le linee guida indicate nello stesso Allegato G).

Quanto alla congruità dei punteggi assegnati, si tratta di valutazione altamente discrezionale. Per verificarne eventuali arbitri o palesi incongruità, andrebbero esaminate tutte le offerte presentate dalle ditte concorrenti e raffrontate – quanto alle offerte qualitative - con i punteggi dati da ciascun commissario sulla base del metodo aggregativo-compensatore e dei coefficienti determinati col metodo del confronto a coppie; quanto all'offerta quantitativa, col metodo dell'interpolazione lineare, verificando – per i coefficienti pari ad 1 (massimo attribuibile) – se l'offerta cui è stato dato tale valore rappresenti quella più conveniente per la stazione appaltante.

8) soglia di anomalia (individuazione delle offerte anormalmente basse ex art. 86, comma 2, del Codice): anche nel caso delle AVS, trattandosi di appalto aggiudicato secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, la soglia di anomalia è pari a 80 (4/5 di 100) ed entrambi i punteggi ottenuti risultano inferiori alla soglia di anomalia.

9) incidenza delle deroghe sull'aggiudicazione dell'appalto: quanto alla pubblicazione del bando prima dell'approvazione del progetto esecutivo, si tratta di

una deroga al normale iter procedurale; in ogni caso il progetto esecutivo risulta validato prima della spedizione delle lettere d'invito.

La deroga in questione esponeva ad altri rischi, come quello di un possibile contenzioso nel caso in cui la Conferenza di servizi avesse apportato modifiche al progetto, circostanza questa non verificatasi, anche se la necessità di varianti ed opere complementari potrebbe in ipotesi ricondursi ad una carente attività progettuale.

Quanto al posticipo della verifica dei requisiti di qualificazione tecnica ed economico finanziaria dei concorrenti, tale verifica ha dato esito positivo nei confronti di entrambe le due imprese che si sono collocate ai primi due posti nella graduatoria. Tale deroga, dunque, non ha avuto alcuna incidenza nell'aggiudicazione.

Quanto, infine, al termine abbreviato per la consegna dei lavori, trattandosi di un elemento successivo all'aggiudicazione, non è influente sulla stessa.

Analoghe conclusioni si possono trarre, con riferimento all'incidenza delle deroghe applicate per l'appalto concernente la realizzazione delle opere di Piastra (attinenti la pubblicazione del bando prima dell'approvazione del progetto esecutivo, il posticipo della verifica dei requisiti di qualificazione tecnica ed economico-finanziaria dei concorrenti, nonché il termine abbreviato per la consegna dei lavori).

Sembra di poter conclusivamente affermare che - ferme restando ulteriori risultanze all'esito dei procedimenti in corso, in ordine alla congruità e non arbitrarietà nell'attribuzione dei punteggi - per l'appalto delle c.d. opere di Piastra le maggiori criticità sono ravvisabili non tanto nella fase di affidamento, ove risultano rispettate le procedure formali previste dal Codice dei contratti pubblici, quanto in quella di esecuzione o, eventualmente, in quella progettuale precedente la gara.

Vanno, peraltro, evidenziate le criticità attinenti alla fase esecutiva dell'appalto, con l'approvazione, nel secondo semestre 2013, dell'affidamento alla stessa impresa, di opere complementari alla Piastra, per un importo di circa € 41 milioni, avendo la stazione appaltante ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 57, comma 5, del D.Lgs n. 163/2006.

Anche per quanto riguarda l'appalto per le c.d. Architetture di Servizio (AVS), le maggiori criticità dell'appalto in questione - fermi restando gli esiti delle indagini penali in corso - sembrano, dal punto di vista esclusivamente amministrativo-contabile, connesse alla fase di esecuzione dell'appalto.

Va tuttavia considerato come la compresenza nella stessa area di cantieri ulteriori rispetto a quelli programmati (per i ritardi accumulatisi nell'ambito dell'appalto per la rimozione delle interferenze, a causa della ritardata consegna delle aree) possa avere verosimilmente inciso sulle scelte operate, che hanno privilegiato il criterio di accorpare il tipo di lavorazioni piuttosto che quello dell'unicità dell'appalto.

Al riguardo, la Società ha avuto modo di esplicitare come la realizzazione del sito espositivo, per sua stessa natura, non appaia configurabile in termini di procedimento standardizzabile, in stretta aderenza ai modelli del Codice; Expo, infatti, è stazione appaltante di una pluralità di opere che andranno a comporre il sito espositivo.

A completare lo stesso, inoltre, concorreranno i padiglioni progettati e realizzati direttamente dai Paesi Partecipanti ed, eventualmente, dai Partecipanti non ufficiali e *Corporate*.

Con la conseguenza che il cantiere di Expo è interessato dalla presenza di una pluralità di appaltatori e dalla contemporaneità e interdipendenza di una pluralità di progettazioni, tra loro appunto connesse, ma anche potenzialmente interferenti l'una con l'altra e in continua evoluzione.

In tale quadro sarebbe plausibile e realistico che l'esecuzione dei principali appalti determini continue modifiche ai progetti appaltati (ad es., per l'affidamento di lavori in economia e complementari, per imprevisti e varianti in corso d'opera etc.), perché ciò sarebbe finalizzato a rendere la stessa esecuzione coerente con l'insieme delle opere da realizzarsi sul sito, comprese quelle progettate e realizzate dai Paesi partecipanti secondo progetti e cronoprogrammi non ancora noti.

- Il Progetto delle c.d. Vie d'Acqua

Il progetto delle Vie d'Acqua è contenuto già nel Dossier di candidatura del 2007 ed è stato ratificato nel Dossier di registrazione dell'evento, quale ulteriore intervento, rispetto al canale che circonda il sito espositivo, in funzione di connessione tra il sito medesimo e la città di Milano (Naviglio Grande).

Sviluppato in accordo con gli enti di governo del territorio, anche tramite l'avvio di un confronto programmatico nell'ambito del Tavolo Lombardia, il progetto che è scaturito risulta particolarmente composito in quanto, partendo dalle connessioni idrauliche tra sito e territorio, delinea una serie articolata di interventi volti alla valorizzazione paesaggistica e alla riqualificazione ambientale dell'Ovest milanese, dalla Darsena al Ticino, agendo su reti d'acqua, della mobilità dolce e del verde.

A fine 2011 il progetto viene dunque ridefinito ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società il 23 febbraio 2012.

Gli interventi che sono stati previsti possono raggrupparsi schematicamente in quattro categorie:

- interventi essenziali per il funzionamento del sito;
- reticolo idrico-regionale;
- parco dell'Expo, con recupero della Darsena e del tratto milanese del Naviglio Grande;
- paesaggio e sistema rurale, con interventi di recupero degli elementi paesaggistici, complementari a quelli sul sistema dei parchi cittadini e sui canali.

Gli interventi essenziali per il funzionamento del sito Expo sono rappresentati da:

- interventi prioritari di sistemazione del Canale Principale Villorosi (Tratta Groane e Tratta Monza);
- realizzazione del canale secondario Via d'acqua per Expo (via d'Acqua Nord, dal Villorosi al sito e correlato collegamento ciclabile, e Via d'Acqua Sud, dal sito al Naviglio Grande di Milano).

Gli aggiornamenti all'Allegato I DPCM del 22.10.2008 (DPCM 16.06.2012 e DPCM 6.5.2013) inseriscono queste opere tra quelle infrastrutturali essenziali, che rappresentano pertanto una realizzazione destinata a restare oltre l'evento del 2015.

Il nuovo canale è un elemento irriguo di circa 21 Km, suddivisibile in tre tronchi: via d'acqua nord (dal Canale Villorosi al sito), via d'acqua centrale (tratto del canale incluso nel progetto del sito) e via d'acqua sud (dal sito al Naviglio Grande).

A tal fine, sono state stipulate convenzioni con i seguenti enti:

- Consorzio Ticino Est Villorosi, per la progettazione e servizi di ingegneria, supervisione idraulica, servizi idraulici della parte del canale Via d'Acqua Nord e altri interventi;
- Metropolitana Milanese S.p.A., relativamente alla progettazione e servizi di ingegneria per la parte del canale via d'Acqua Sud, la Dorsale ciclabile del Naviglio - Expo e il Naviglio Grande in Milano;
- ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste), per la progettazione e servizi di ingegneria per gli interventi sul Torrente Guisa e altri;
- Comune di Milano, per la progettazione e servizi di ingegneria per recupero Darsena.

Il quadro economico generale prevede un totale investimenti pari a € 203 milioni.

Nel corso dei mesi di febbraio, maggio, luglio e dicembre 2013 sono state aggiudicate le procedure di gara come di seguito indicate, per:

1. affidamento dell'appalto lavori per l'esecuzione delle opere di sistemazione alzaie e impermeabilizzazione del Canale Villoresi – TRATTO GROANE;
2. affidamento dell'appalto lavori per l'esecuzione delle opere di sistemazione alzaie e impermeabilizzazione del Canale Villoresi – TRATTO MONZA;
3. affidamento dell'appalto lavori per l'esecuzione delle opere del canale secondario Villoresi – TRATTO NORD;
4. affidamento dell'appalto Vie d'Acqua TRATTO SUD – Canale e collegamento Darsena - Expo;
5. affidamento dell'appalto lavori per l'esecuzione delle opere "Interventi di riqualificazione nell'ambito della Darsena";
6. affidamento dell'appalto lavori per l'esecuzione delle opere viabilistiche, di arredo urbano e dei sottoservizi relativi alla Via d'Acqua Sud – Tratto Urbano Via Valenza – Darsena;
7. affidamento dell'appalto lavori per l'esecuzione del c.d. Anello Verde-Azzurro.

Il Decreto di approvazione del Provveditorato ha perfezionato l'intesa tra Stato e Regione Lombardia e dichiarato la pubblica utilità dell'opera. La fine dei lavori è prevista per il 1° aprile 2015.

Il Comune di Milano ha costituito un Comitato interassessorile per monitorare la realizzazione delle opere.

Le fasi iniziali di cantierizzazione dei lavori hanno sollevato, a partire dai mesi di novembre/dicembre 2013, molteplici iniziative di protesta da parte di una serie di "Comitati" costituitisi autonomamente, che hanno costretto più volte la Direzione Lavori, in accordo col responsabile del procedimento, ad interrompere i lavori, a causa dei presidi organizzati dai Comitati, dei numerosi atti di vandalismo, e di danneggiamento a mezzi e recinzioni, oltre che comunicati di minaccia. Il 10 marzo 2014, oltre alle recinzioni divelte, sono stati dati alle fiamme i nastri di recinzione dell'area cantiere. In corrispondenza di tali episodi, l'Appaltatore ha comunicato l'interruzione di fatto dei lavori e il Direttore dei lavori ha ordinato con appositi verbali la sospensione parziale dei lavori nelle rispettive aree.

A titolo di aggiornamento, si riferisce che la descritta situazione ha provocato un sensibile ritardo nel cronoprogramma e l'iscrizione di riserve da parte dell'Appaltatore, conseguenti alla sospensione dei lavori.

Nel tentativo di trovare una soluzione condivisa con i vari Comitati è stata deliberata una variante al progetto, mediante interrimento del Canale nel tratto che attraversa il Parco Pertini.

Per quanto concerne la procedura di gara per il tratto Via d'Acqua Sud (realizzazione delle opere del progetto Vie d'Acqua Sud – Canale di collegamento Darsena/Expo Fiera), affidata alla stessa impresa aggiudicataria delle c.d. "Architetture di Servizio", il cui titolare è stato sottoposto ai provvedimenti di natura cautelare disposti dal GIP, su richiesta dalla Procura della Repubblica di Milano, si riferisce quanto segue.

Le suddette opere, sulla base di quanto stabilito nell'Allegato I al DPCM 22 ottobre 2008, come aggiornato con DPCM 16 giugno 2012, rientrano tra le Opere infrastrutturali essenziali per Expo.

Il progetto preliminare "Canale della Via d'Acqua – Nuovo secondario Villorosi", relativo all'intero canale - suddiviso nei due lotti 1. Tratto nord da Villorosi al Sito Expo e 2. Tratto sud dal Sito Expo al Naviglio Grande - è stato redatto dal Consorzio ET Villorosi, per effetto della Convenzione sottoscritta con la Società il 21 luglio 2011 ed approvato dalla Conferenza di Servizi Permanente - istituita con Decreto del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche n. 12161 del 21 ottobre 2011 - con determina presidenziale del 6 luglio 2012 ratificata il 12 luglio 2012.

In data 13 luglio 2012 l'Amministratore Delegato della Società ha disposto di procedere, sulla base del progetto preliminare approvato, alla progettazione definitiva degli interventi relativi ai due distinti lotti (Tratto Nord e Tratto Sud) integrando nel secondo il progetto del collegamento Darsena – Expo/Fiera, nonché di sviluppare il progetto esecutivo da porre a base di gara, recependo i rilievi riportati nei rapporti conclusivi di verifica e le indicazioni degli enti coinvolti in sede di Conferenza di Servizi.

Il progetto definitivo è stato redatto da Metropolitana Milanese per effetto dell'adesione alla Convenzione sottoscritta tra la Società ed il Comune di Milano.

L'attività di verifica della progettazione definitiva ed esecutiva, ai fini della validazione, è stata effettuata da GROUPEXPO 2015 (RTI costituito dagli Organismi di ispezione di tipo A accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 Conteco S.p.A. – Rina Check S.r.l.).

Il Consiglio dei Lavori Pubblici ha espresso il parere di competenza sul progetto definitivo il 18 dicembre 2012, con richiesta di integrazioni e specificazioni cui è stato dato riscontro dalla Società con nota del 17 gennaio 2013 prot. VdA/20131701/U01.

Anche il progetto definitivo è stato approvato dalla Conferenza dei Servizi, come da Decreto del Provveditore Interregionale alle OO.PP. n. 686 del 24 gennaio 2013.

Il progetto esecutivo posto a base della gara è stato redatto anch'esso da Metropolitana Milanese, ed al rapporto conclusivo di verifica del 5 marzo 2013 trasmesso dal RTI GroupExpo, è seguito l'atto di validazione da parte del Responsabile del procedimento e la determina di approvazione in data 6 marzo 2013 prot. n. 144/U/2013.

È stato così pubblicato il bando di gara per l'affidamento, mediante procedura aperta, rivolta ad operatori economici in possesso delle attestazioni SOA Categoria OG8 prevalente (opere fluviali, difesa, sistemazione idraulica e bonifica) e, quali categorie scorporabili, e/o subappaltabili OS21 (opere strutturali speciali), OG3 (strade, autostrade, ponti, e relative opere complementari), OS35 (interventi a basso impatto ambientale), OS24 (verde e arredo urbano) adottando, quale criterio di selezione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 del Codice dei contratti pubblici e 120 del Regolamento attuativo.

1) tipologia della procedura: Procedura aperta per l'esecuzione delle opere "Progetto delle Vie d'Acqua - Via d'Acqua Sud - Canale di collegamento Darsena/Expo Fiera"; la progettazione definitiva ed esecutiva sono state eseguite da Metropolitana Milanese;

2) criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83 Codice e 120 Regolamento).

3) oggetto dell'appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione delle c.d. Architetture di servizio, consistenti nel collegamento idraulico tra il Sito Expo ed il Naviglio Grande ed il collegamento ciclo-pedonale tra il Sito Expo, la Fiera e la Darsena.

4) importo a base di gara: € 54.418.618,62 IVA esclusa, di cui € 51.657.001,34 per lavori, soggetti a ribasso, ed € 2.761.617,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

5) atti di gara: elaborati con l'ausilio di ILSPA - Infrastrutture Lombarde S.p.A., società *in house* della Regione, per effetto della Convenzione stipulata tra Regione Lombardia e la Società in data 5 maggio 2011⁵⁵, in conformità con la previsione di cui all'art. 4, comma 9, del DPCM 22 ottobre 2008 e s.m.i. - secondo cui la Società "sulla base di convenzioni, può anche avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi degli enti pubblici interessati e può disporre di personale comandato dagli stessi, nonché può

⁵⁵ Con cui è stata affidato lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di supporto e di assistenza alla Stazione Appaltante Expo S.p.A. e al Responsabile del Procedimento, nell'espletamento delle procedure di gara ad evidenza pubblica per la realizzazione delle opere di costruzione del sito espositivo.

avvalersi degli enti fieristici, senza scopo di lucro, con sede in Lombardia e operativi a livello regionale, nei cui organi direttivi vi siano rappresentanti designati dagli enti locali interessati, ovvero delle persone giuridiche da questi controllate" e con quanto deciso dal Tavolo Istituzionale (o Tavolo Lombardia) nelle sedute del 23.02.2009 e 25.05.2009, che ha individuato ulteriori soggetti attuatori degli interventi, diversi dalla Società, nella Regione Lombardia, "tramite" Infrastrutture Lombarde S.p.A., e nel Comune di Milano, "tramite" Metropolitane Milanesi (MM) S.p.A.

Anche nel caso dell'appalto per la Via d'Acqua Sud, trattandosi di appalto di estrema complessità, la scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con valutazione anche degli aspetti tecnici, non appare arbitraria, ferme restando le considerazioni già svolte in ordine al maggiore rischio che tale criterio reca, in quanto contiene ampi profili di discrezionalità, pur dovendosi precisare che il diverso criterio della selezione dell'offerta che presenta il massimo ribasso non sfugge al rischio di eventuali turbative, qualora ad esempio si verifici, nella fase di presentazione delle offerte, una indebita fuga di informazioni riservate circa i ribassi offerti dalle ditte concorrenti; per tale motivo, viene preferito in tali casi, a maggiore garanzia, il criterio dell'esclusione automatica delle offerte anomale, prescindendo dunque dalla procedura prevista dall'art. 87 del Codice dei contratti pubblici, circa la verifica di congruità delle medesime.

In ragione dell'anzidetta complessità dell'appalto delle Vie d'Acqua, concernente anche rilevanti opere di sistemazione idraulica, la Società ha stabilito di attribuire un punteggio di punti 70 all'offerta tecnica (qualitativa) e punti 30 all'offerta economica (ribasso).

Nel bando di gara, pertanto, gli elementi di valutazione delle offerte, pesi e sub-pesi sono stati così determinati:

A) elementi qualitativi - 70 punti;

B) elementi quantitativi - 30 punti.

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, del DPR n. 207/2010 i fattori ponderali da assegnare ai "pesi" o "punteggi" attribuiti agli elementi qualitativi - che sono riferiti alla qualità, al pregio tecnico, alle caratteristiche estetiche e funzionali e alle caratteristiche ambientali - non devono essere complessivamente inferiori a sessantacinque; la norma, dunque, pone un tetto minimo che nella specie è stato rispettato, ferma restando ogni altra valutazione sotto il profilo dell'opportunità, in ordine alla quantificazione del peso dell'offerta qualitativa.

6) Deroghe: provvedimento n. 9 del 6 luglio 2011 del Commissario Straordinario (COSDE) Sindaco pro-tempore di Milano che, sulla base dell'OPCM n. 3901 dell'11 ottobre 2010, ha previsto:

a) che l'aggiudicazione unica e definitiva è decisa al termine della procedura selettiva ed è comunicata anche solo via fax e per via elettronica e pubblica sul profilo del committente, purchè ciò sia menzionato nel Bando;

b) la facoltà del responsabile unico del procedimento, qualora sussistano ragioni di urgenza, ad autorizzare il direttore dei lavori alla consegna dei lavori nel termine dilatorio previsto per la stipulazione del contratto, purchè siano trascorsi almeno dieci giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione.

7) criteri e formule applicati per il calcolo dei punteggi: il citato art. 120, comma 2, del Codice rinvia, al riguardo, a quanto previsto nell'Allegato G al Regolamento.

All'offerta tecnica sono state applicate n. 2 soglie di sbarramento e sono stati ammessi all'apertura dell'offerta economica solo i concorrenti che hanno raggiunto almeno i 6/10 (cioè 12,6 punti) del punteggio massimo previsto cumulativamente per i primi tre sub-elementi, e nel contempo almeno i 6/10 (cioè 16,8 punti) del punteggio massimo previsto cumulativamente per gli ulteriori tre sub-elementi.

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'elemento qualitativo la Società ha utilizzato il metodo a proporzionalità lineare "spezzato alla media" ed ha dichiarato che, in considerazione dell'estrema complessità del cantiere, ha adottato per il calcolo del punteggio totale, in conformità con le previsioni dell'AVCP, il metodo TOPSIS di cui all'allegato G del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Le operazioni di scrutinio delle offerte sono iniziate il 15 maggio e si sono concluse il 18 giugno 2013.

Quanto alla congruità dei punteggi assegnati, si rinvia alle considerazioni esposte per i precedenti appalti.

8) soglia di anomalia (individuazione delle offerte anormalmente basse ex art. 86, comma 2, del Codice): ai sensi dell'art. 86 del Codice, trattandosi di appalto con criterio di selezione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, la soglia di anomalia è stata correttamente calcolata ai sensi del comma 2. Poiché il punteggio massimo attribuibile indicato nel Bando di gara è 100, la soglia di anomalia è pari a 80 (4/5 di 100).

Nella specie, i punteggi ottenuti risultano inferiori alla soglia di anomalia.

9) incidenza delle deroghe sull'aggiudicazione dell'appalto: si tratta sostanzialmente di deroghe alla durata dell'iter successivo alle operazioni di gara e, come tali, non sembrano, allo stato, avere influito sugli esiti della stessa.